

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 234 del 12 marzo 2025

Istituzione dell'Albo regionale dei medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Determinazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si istituisce l'Albo regionale dei medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, delegando Azienda Zero alla tenuta, alla gestione dell'Albo e all'espletamento di apposita procedura selettiva per titoli professionali per la relativa iscrizione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante *"Nuovo codice della strada"*, all'art. 119, comma 2, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida di veicoli a motore individua quali soggetti accertatori i medici normativamente previsti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni ivi indicate.

In particolare, la disposizione sopra citata prevede che *"2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici."

Inoltre, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, all'art. 103 nel disciplinare le funzioni affidate a soggetti privati, al comma 1, lett. a) prevede che *"1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:*

a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

A seguito di formale istanza di un soggetto privato di professione medico del 13 marzo 2019, prot. n. 102383, avente ad oggetto la richiesta di iscrizione all'Albo di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, si è instaurato un giudizio avanti il T.A.R. del Veneto per l'istituzione dell'Albo medesimo.

La Regione del Veneto si è costituita con DGR n. 1820 del 6 dicembre 2019 evidenziando nelle proprie memorie che la fattispecie era stata oggetto di disamina nel corso di un Tavolo Tecnico istituito, con Decreto Dirigenziale del 31 gennaio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011, presso la Conferenza Unificata, in cui era emersa la necessità di un coordinamento nazionale fra tutte le Amministrazioni coinvolte, al fine di definire una disciplina uniforme per individuare le corrette procedure di esame dei titoli professionali dei medici e per la loro iscrizione nell'Albo di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, per poter divenire soggetti certificatori per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.

Il giudizio è esitato nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 1229/2022 con cui il Giudice Amministrativo ha stabilito che l'Amministrazione regionale doveva attivarsi nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni nell'ambito della propria competenza al fine di istituire l'Albo in parola entro sei mesi, non ritenendo necessaria alcuna disposizione attuativa ulteriore

rispetto a quanto previsto dall'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998.

Successivamente nella sentenza sul giudizio di ottemperanza il T.A.R. Veneto n. 1174/2023 ha accertato che *"spetta alla Regione provvedere all'istituzione dell'Albo previsto dall'art. 103, con le modalità delle procedure dalla stessa definite, in eventuale coordinamento con gli atti e gli organi (anche sovra-regionali) a tal fine interessati. Nell'ambito e in sede di istituzione, potrà, poi, essere definita, sotto il profilo organizzativo, la tenuta a livello provinciale dell'albo medesimo"*.

Con la menzionata pronuncia il T.A.R. Veneto, non ritenendo accoglibili le contestazioni dell'Amministrazione regionale costituitasi in giudizio circa l'insussistenza dei presupposti per dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 e considerando che nessuna censura di inadempimento potesse essere mossa nei confronti dell'Amministrazione regionale, ha definitivamente statuito che doveva essere istituito l'Albo in parola, al contempo nominando, quale Commissario *ad acta*, il Prefetto pro-tempore di Venezia ai fini dell'adempimento della pronuncia medesima.

Con Decreto prot. n. 11923 dell'8 febbraio 2024, pubblicato nel BUR Veneto n. 22 del 16 febbraio 2024, il Commissario *ad acta*, Vice Prefetto di Venezia, delegato del Prefetto con proprio atto del 16 agosto 2023 prot. n. 0067227, ha disposto *"[...] di istituire l'Albo Regionale, ripartito per provincia, dei medici abilitati all'accertamento della idoneità psicofisica alla guida degli autoveicoli, così come previsto dall'art. 103, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 112/1998, rubricato "Funzioni affidate a soggetti privati."* Al predetto Albo Regionale possono essere iscritti, ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, i medici normativamente previsti all'art. 119, 2° comma del Codice della Strada".

Successivamente, avverso l'atto del Commissario *ad acta*, è stato proposto, in data 7 marzo 2024, dal medesimo ricorrente del primo giudizio, un reclamo al T.A.R. Veneto adducendo che il provvedimento adottato dal Commissario riconoscendo soltanto ai medici accertatori di cui all'art. 119 del Codice della Strada la possibilità di iscriversi nell'Albo di nuova istituzione non avesse dato attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 1229/2022, chiedendo di conseguenza che venisse ordinato di istituire l'Albo in cui fosse consentita l'iscrizione dei medici privati abilitati a seguito di esame per titoli professionali.

Il T.A.R. Veneto si è espresso sul reclamo citato con sentenza n. 997/2024 ed ha statuito come non sia sufficiente il provvedimento che *"ha riconosciuto soltanto ai medici accertatori di cui all'art. 119 del Codice della Strada (ossia i medici militari, quelli del ruolo del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quelli della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie dello Stato) la possibilità di iscriversi nell'albo di nuova istituzione"* ed ha disposto che nell'Albo istituito ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a) *"deve essere consentita l'iscrizione dei medici privati abilitati a seguito di esame per titoli professionali"*.

A seguito della richiesta di chiarimenti in merito al dispositivo della sentenza come sopra riportato, formulata in data 20 maggio 2024 dal Commissario *ad acta*, in ordine alle modalità con cui deve essere data esecuzione integrale al giudicato della sentenza n. 1229/2022, con l'ordinanza n. 1544/2024 il T.A.R. Veneto ha chiarito quanto segue: il Commissario *ad acta* dovrà provvedere ad istituire l'Albo di cui al già menzionato art. 103, comma 1, lett. a), nonché individuare l'ente competente alla tenuta dello stesso in ambito regionale e curare lo svolgimento di una apposita procedura selettiva per titoli professionali per l'iscrizione all'Albo stesso prevedendo taluni requisiti minimi indicati in ordinanza.

Nello specifico, la succitata ordinanza ha previsto i seguenti requisiti minimi (da attestare con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):

1. laurea in medicina;
2. diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida (ad esempio, con riferimento a patologie visive o acustiche o psichiche);
3. non essere destinatario di misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrative riguardanti l'esercizio della professione;
4. essere iscritto all'albo tenuto dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri da almeno tre anni;
5. aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida (ad esempio, con riferimento a patologie visive o acustiche o psichiche) da almeno due anni.

Conseguentemente, il Commissario *ad acta* con nota del 3 febbraio 2025, prot. n. 0009307, acquisita al protocollo regionale con il n. 57374 del 3 febbraio 2025, ha invitato l'Area Sanità e Sociale:

"1) a fornire, entro e non oltre il 3 marzo 2025, riscontro scritto e debitamente sottoscritto, con comunicazione di avvio del procedimento volto all'istituzione dell'Albo in oggetto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 112/1998, in cui sia altresì puntualmente indicato l'iter istruttorio definito da codesta Regione per addivenire all'adozione del conclusivo atto istitutivo dell'Albo stesso, indicando tipologia e natura giuridica (deliberazione di Giunta, atto dirigenziale etc.);

2) a concludere, entro e non oltre il 3 aprile 2025, l'intero iter istruttorio, mediante adozione dell'atto conclusivo di istituzione dell'Albo in oggetto, di cui all'art. 103 del D.L.vo n. 112/1998, nel quale sia disposto il contestuale avvio della procedura selettiva per titoli professionali per l'iscrizione all'Albo stesso".

La Regione del Veneto con nota a firma del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del 17 febbraio 2025, prot. n. 0081830, previa condivisione con Azienda Zero, ha fornito un riscontro al Commissario *ad acta*, comunicando che l'Amministrazione regionale avrebbe proceduto, nel rispetto dei termini indicati, all'istituzione dell'Albo regionale dei medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 recependo i criteri individuati nell'ordinanza T.A.R. come indicati. Inoltre, nella medesima nota si è precisato che Azienda Zero, ente di governance istituita ai sensi della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, sarebbe stata delegata alla tenuta e alla gestione dell'Albo sopra citato nonché all'espletamento di un'apposita procedura selettiva per titoli professionali per l'iscrizione all'Albo stesso.

Tutto ciò premesso, si ritiene di procedere all'istituzione dell'Albo regionale, ripartito per Province, dei medici privati abilitati a seguito di esame per titoli professionali a svolgere l'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998.

Si ritiene, inoltre, di incaricare Azienda Zero della tenuta e della gestione di tale Albo regionale, nonché dell'espletamento periodico di apposita procedura, compresa quella iniziale, per titoli professionali, volta alla valutazione dei requisiti di idoneità dei medici interessati alla relativa iscrizione secondo lo schema di avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vengono, altresì, stabiliti quali requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo:

1. possesso della laurea in medicina e chirurgia;
2. possesso del diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida: igiene e medicina preventiva, medicina legale, medicina del lavoro;
3. non essere destinatario di misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrative riguardanti l'esercizio della professione;
4. essere iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri da almeno tre anni;
5. aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità da almeno due anni;
6. aver domicilio professionale nella Regione del Veneto.

Relativamente al requisito del possesso di "diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida" come definito dall'ordinanza n. 265/2023 del T.A.R. Veneto, si ritiene di individuare ai fini della partecipazione alla suddetta procedura i medici in possesso del diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva, medicina legale e medicina del lavoro, specializzazioni che garantiscono le competenze necessarie per l'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli e per il conseguente rilascio della certificazione della conferma di validità, secondo le modalità di cui all'art. 126 del D.Lgs. n. 285/1992, anche in ragione degli obiettivi formativi relativi alle suddette scuole delineati nel Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".

Relativamente al requisito di cui al punto 6, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà verticale, nonché al principio di territorialità, si ritiene di richiedere il domicilio professionale nella Regione del Veneto assicurando in tal guisa la loro certa e pronta reperibilità, anche in ragione dell'affidamento di funzioni pubbliche a soggetti privati, e garantendo contemporaneamente uno stretto collegamento tra professionisti e territorio richiesta dallo stesso art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, che prevede, per l'appunto, la tenuta dell'Albo regionale a livello provinciale.

Con il presente provvedimento, inoltre, si dà mandato ad Azienda Zero di procedere all'avvio della procedura in parola entro il termine perentorio del 3 aprile 2025, così come disposto dal Commissario *ad acta* con nota del 3 febbraio 2025, prot. n. 0009307, dando idonea pubblicità nella Sezione Concorsi e Avvisi del sito istituzionale di Azienda Zero di cui al link <https://aziendazero.concorsieavvisi.it/>.

L'Albo regionale dei medici abilitati all'accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli, articolato per Provincia, dovrà essere pubblicato a cura della Regione del Veneto e di Azienda Zero in una pagina dedicata dei rispettivi siti istituzionali.

A seguito dell'istituzione dell'Albo regionale e, con cadenza biennale, del suo aggiornamento, Azienda Zero dovrà altresì provvedere a darne comunicazione agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile del Veneto-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con cadenza biennale, inoltre, Azienda Zero provvederà ad aggiornare gli elenchi formulati precedentemente mediante avvio di una nuova procedura, secondo lo schema di avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volta all'acquisizione di ulteriori professionisti interessati all'iscrizione nell'Albo regionale in parola.

I medici abilitati all'accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli iscritti nell'Albo regionale, articolato per Provincia, dovranno comunicare tempestivamente ad Azienda Zero l'eventuale cessazione dell'attività libero professionale.

Azienda Zero procederà, almeno ogni cinque anni, alla verifica dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale in oggetto, anche avvalendosi dell'Ordine dei Medici chirurghi, potendo in qualsiasi momento adottare gli opportuni provvedimenti relativamente alla cancellazione o sospensione dei professionisti già iscritti, con il conseguente aggiornamento dell'Albo regionale in parola.

Ulteriori disposizioni che dovessero rendersi necessarie con riferimento alla gestione e tenuta dell'Albo regionale in parola, nonché alla relativa procedura di verifica dei titoli professionali di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, verranno adottate con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.

Atteso quanto sopra con il presente provvedimento si prevede l'istituzione dell'Albo regionale di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, in cui saranno iscritti i medici privati abilitati all'accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli, dando mandato ad Azienda Zero dell'espletamento delle procedure per l'istituzione dell'Albo regionale, nonchè per la sua tenuta e aggiornamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 119, comma 2 del Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTO l'art. 103, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 112/1998;

VISTA la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1229/2022;

VISTA la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1174/2023;

VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 997/2024;

VISTA l'ordinanza n. 1544/2024 del T.A.R. Veneto;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta*, prot. n. 11923 del 08/02/2024, pubblicato sul BUR Veneto n. 22 del 16/02/2024;

VISTA la nota del Commissario *ad acta* acquisita al prot. regionale n. 57374 del 03/02/2025;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida è effettuato ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi e dell'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (nel caso di soggetti privati);
3. di dare atto che l'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli da parte di medici abilitati ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 è subordinato all'iscrizione ad apposito Albo regionale;
4. di istituire l'Albo regionale, ripartito per Province, dei medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998;
5. di dare atto che lo svolgimento delle funzioni di accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida svolto dai medici di cui all'art. 119, comma 2 non è subordinato all'iscrizione all'Albo regionale di cui al punto 4;

6. di incaricare Azienda Zero della tenuta e della gestione dell'Albo regionale di cui al punto 4, nonché dell'espletamento biennale di apposita procedura, per titoli professionali, ai fini dell'aggiornamento dell'Albo medesimo, la quale dovrà trovare pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto;
7. di stabilire quali requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale di cui al punto 4:
 - a. possesso della laurea in medicina e chirurgia;
 - b. possesso del diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida: igiene e medicina preventiva, medicina legale, medicina del lavoro;
 - c. non essere destinatario di misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrative riguardanti l'esercizio della professione;
 - d. essere iscritto all'albo tenuto dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri da almeno tre anni;
 - e. aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità da almeno due anni;
 - f. aver domicilio professionale nella Regione del Veneto;
8. di incaricare Azienda Zero affinché dia avvio alla prima selezione, per titoli professionali, per l'iscrizione all'Albo di cui al punto 4, entro il termine del 3 aprile 2025, dandone idonea pubblicità nel sito istituzionale di Azienda Zero;
9. di approvare, quindi, lo schema di avviso di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale potrà essere implementato o modificato da Azienda Zero con riguardo alle specifiche relative alla procedura di iscrizione e alla relativa gestione, nonché per disposizioni di legge sopravvenute;
10. di incaricare Azienda Zero della pubblicazione dell'Albo regionale di cui al punto 4 in una pagina istituzionale dedicata, nonché alla trasmissione dello stesso, con cadenza biennale, agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile del Veneto, dando atto inoltre che l'Albo regionale sarà altresì pubblicato in una pagina dedicata del sito istituzionale della Regione del Veneto;
11. di stabilire che i medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli iscritti nell'Albo regionale, articolato per Provincia, di cui al punto 4 dovranno comunicare tempestivamente ad Azienda Zero l'eventuale cessazione dell'attività libero professionale;
12. di prevedere che ulteriori disposizioni dovessero rendersi necessarie al fine della gestione e tenuta dell'Albo regionale di cui al punto 4, nonché alla relativa procedura di verifica dei titoli professionali di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, verranno adottate con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
13. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



AVVISO PUBBLICO N. _____

Pubblicazione nel sito istituzionale di Azienda Zero in data ____/____/____

SCADENZA: ____/____/____

In esecuzione della D.G.R.V. n. ____/2025, è pubblicato un avviso pubblico, per titoli professionali, volto all'acquisizione di professionisti interessati all'iscrizione nell'Albo regionale, ripartito per Provincia, di cui all'art. 103, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, relativamente al profilo professionale di:

Medico Chirurgo
con specializzazione in

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

ovvero
MEDICINA DEL LAVORO

ovvero
MEDICINA LEGALE

Azienda Zero, ente per il governo della sanità della Regione del Veneto, in forza della D.G.R.V. n. ____/2025, è stata incaricata di espletare una procedura avente ad oggetto la valutazione dei requisiti di idoneità dei medici chirurghi interessati all'iscrizione nell'Albo regionale, ripartito per Provincia, di cui all'art. 103, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998.

L'interessato deve necessariamente scegliere **una sola** delle seguenti province della Regione del Veneto:

- **Provincia di Belluno;**
- **Provincia di Treviso;**
- **Provincia di Venezia;**
- **Provincia di Rovigo;**
- **Provincia di Padova;**
- **Provincia di Vicenza;**
- **Provincia di Verona.**

La procedura si conforma ai principi e alla normativa attualmente vigente in materia, tra cui principalmente:

- Reg. U.E. n. 679/2016, recante disposizioni in merito al trattamento dei dati personali, il cui art. 6, c. 1, lett. c) e d), in particolare, prevede la liceità del trattamento qualora lo stesso sia necessario per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, anche in relazione ai considerando 45, 46 e 73 del medesimo regolamento;
- L. n. 241/1990, recante disposizioni generali in merito al procedimento amministrativo;



- D.Lgs. n. 285/1992, recante disposizioni relativamente alla circolazione stradale, il cui art. 119, in particolare, specifica i soggetti pubblici deputati all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente;
- D.Lgs n. 112/1998, recante disposizioni relativamente al conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle regioni e agli enti locali, il cui art. 103, c. 2, lett. a), in particolare, affidando funzioni pubbliche a soggetti privati, consente ai medici abilitati e iscritti in un apposito Albo tenuto a livello provinciale di eseguire l'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli;
- D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni in merito al trattamento dei dati personali, il cui art. 61, c. 2, in particolare, prevede che i dati personali che debbano essere inseriti in un Albo professionale, in conformità ad una legge o ad un regolamento, possano essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del medesimo decreto, anche mediante reti di comunicazione elettronica;
- D.Lgs. n. 82/2005, recante disposizioni in merito al processo di digitalizzazione della P.A., il cui art. 12, in particolare, prevede che la P.A. debba utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con i privati per realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione e non discriminazione, nonché per conseguire l'effettivo riconoscimento dei diritti di cui al medesimo decreto;
- D.P.R. n. 445/2000, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa, il cui art. 38, c. 2, in particolare, prevede che le domande per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le PP.AA. debbano considerarsi valide se presentate secondo le modalità telematiche previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005;
- L.R. n. 19/2016, recante disposizioni in merito all'istituzione di Azienda Zero, il cui art. 2, c. 2, lett. b), in particolare, stabilisce che la Giunta regionale possa attribuire ad Azienda Zero funzioni di supporto tecnico, per il tramite della competente Area Sanità e Sociale, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociale;
- D.G.R.V. n. ____/2025, recante disposizioni relativamente all'istituzione dell'Albo regionale dei medici abilitati all'accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 103, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 112/1998, la quale incarica Azienda Zero della tenuta e della gestione di tale Albo, nonché dell'espletamento periodico di apposita procedura, compresa quella iniziale, per titoli professionale, volta alla valutazione dei requisiti di idoneità dei medici interessati all'iscrizione nel medesimo Albo;

Inoltre, la procedura è disciplinata dalle ulteriori norme e disposizioni riportate nel presente avviso, il quale costituisce lex specialis della procedura stessa in quanto atto amministrativo generale.

La procedura garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla procedura e a pena di esclusione, l'interessato deve essere necessariamente in possesso di tutti i seguenti requisiti generali entro la data di scadenza della presentazione delle domande:

- 1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all'U.E.;
- ovvero, in alternativa:
possesso di un titolo di soggiorno in Italia che consenta l'esercizio di attività lavorativa sul territorio nazionale: l'interessato deve necessariamente allegare nella procedura di iscrizione, a pena di esclusione, tale titolo;
- 2) essere titolare di Partita I.V.A. italiana attiva per lo svolgimento di attività rientranti nella sezione "Q", relativa alla sanità e all'assistenza sociale, della classificazione vigente delle attività economiche ATECO: l'interessato, pertanto, deve necessariamente indicare, nella procedura di iscrizione, il proprio numero di partita I.V.A. italiana attiva;



- 3) non essere dipendente pubblico a rapporto esclusivo con il SSN;
- 4) non essere destinatario di misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrativo riguardanti l'esercizio della professione di medico chirurgo: l'interessato è tenuto a dare tempestivamente notizia ad Azienda Zero di eventuali misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrativo che lo dovessero riguardare successivamente all'iscrizione all'Albo di cui alla presente procedura.

REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE
--

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, l'interessato deve necessariamente essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici entro la data di scadenza di presentazione delle domande:

- 1) laurea magistrale appartenente alla classe di laurea "LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA" di cui al D.M. n. 270/2004;

ovvero, in alternativa:
titolo di studio equiparato alla suddetta classe di laurea ai sensi del D.I. del 9/7/2009;
- 2) diploma di specializzazione in una delle seguenti scuole, secondo il D.I. n. 68/2015, afferenti alla classe della sanità pubblica inclusa nell'area dei servizi clinici:
 - igiene e medicina preventiva;
 - medicina del lavoro;
 - medicina legale
ovvero, in alternativa:
diploma di specializzazione nelle corrispondenti scuole di cui al punto precedente, secondo gli ordinamenti previgenti;
- 3) iscrizione all'Albo italiano dell'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri **da almeno tre anni**;
- 4) domicilio professionale nella Regione del Veneto;
- 5) aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida degli autoveicoli **da almeno due anni**: tale requisito specifico sarà oggetto di insindacabile valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

L'interessato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, necessario ai fini dell'ammissione alla presente procedura, deve necessariamente allegare, a pena di esclusione, il riconoscimento di tale titolo secondo la normativa vigente, che lo autorizzi ad esercitare in Italia la professione regolamentata di cui alla presente procedura.

PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, tramite la specifica procedura telematica, descritta di seguito, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale di Azienda Zero, connettendosi al medesimo sito ed accedendo alla piattaforma tramite il link "<https://azeroveneto.concorsismart.it>" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".

Sarà esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione della domanda: eventuali domande pervenute con differenti modalità saranno inammissibili e, conseguentemente, non verranno prese in considerazione.



La procedura telematica di iscrizione sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale di Azienda Zero e verrà automaticamente disattivata **alle ore 18:00 del giorno di scadenza**: il termine sarà perentorio e dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione della domanda, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa, né tantomeno sarà più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da un terminale connesso alla rete internet e dotato di un motore di ricerca aggiornato e ricompreso tra quelli di maggiore diffusione (si consiglia l'utilizzo di "Google Chrome" aggiornato alle versioni più recenti): sarà possibile accedere alla piattaforma telematica anche da dispositivi mobili, quali smartphone e tablet.

Si consiglia di effettuare la compilazione della domanda con un congruo anticipo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione della domanda l'interessato dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni operative contenute nella sezione dedicata alla procedura del sito istituzionale di Azienda Zero.

Per la modifica e la variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, l'interessato potrà effettuare la riapertura della domanda dalla sezione "riepilogo domanda" della piattaforma telematica, selezionando il tasto "annulla invio domanda": una volta effettuate le modifiche, l'interessato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione cliccando il tasto "invia domanda" presente nella sezione "conferma e invio".

Si invita l'interessato a compilare la domanda con precisione ed accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la scelta corretta nel caso in cui la piattaforma telematica offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si precisa, altresì, che il contenuto della domanda dovrà essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

La trasmissione della domanda di partecipazione alla presente procedura costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, l'attività procedimentale sarà svolta principalmente sulla scorta delle informazioni fornite dall'interessato nella procedura di iscrizione, nonché sulla base della documentazione che, eventualmente, lo stesso dovrà allegare per attestare alcune di tali informazioni: sulle stesse e sulla documentazione eventualmente allegata potranno sempre essere compiute opportune verifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad ogni conseguente effetto.

Tale controllo sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora gli stati, le qualità personali e i fatti non risultino o non possano risultare da certificati o attestazioni rilasciati da altre PP.AA. italiane, si procederà con le modalità ritenute più idonee in relazione al dato da accertare, tra cui la richiesta diretta di documentazione al dichiarante, ad ogni conseguente effetto secondo gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, anche nel caso di rifiuto o di inerzia dello stesso.

Pertanto, in ossequio al principio della certezza pubblica, il quale comporta necessariamente, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la possibilità di un adeguato controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, può essere richiesto allo stesso di produrre, sia al momento dell'iscrizione sia successivamente, idonea documentazione attestante tali dichiarazioni, anche qualora il suddetto accertamento risultasse impossibile o estremamente gravoso per l'Amministrazione procedente.

Successivamente alla trasmissione della domanda, la procedura telematica invierà automaticamente, alla mail indicata dall'interessato, il riepilogo della domanda di iscrizione contenente un **codice identificativo alfanumerico** riconducibile esclusivamente alla specifica richiesta di partecipazione alla presente procedura.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

L'interessato dovrà allegare quanto indicato nel presente avviso o prescritto dalla normativa vigente, tra cui:

- 1) per l'interessato non avente cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'U.E. (a pena di esclusione): documentazione comprovante i requisiti generali che consenta allo stesso di partecipare alla procedura;
- 2) per l'interessato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero (se inserito ai fini dell'ammissione, la mancata documentazione costituisce causa di esclusione): idonea documentazione, conforme alla normativa attualmente vigente, attestante il riconoscimento del titolo;
- 3) per l'interessato che intenda allegare delle pubblicazioni alla domanda di iscrizione: massimo 10 pubblicazioni editate a stampa, attinenti al profilo professionale ricercato e ritenute dall'interessato maggiormente rilevanti.

In conformità e nei limiti di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, gli stati, le qualità personali e i fatti non certificabili o non attestabili da parte di soggetti pubblici italiani sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il caricamento della documentazione dovrà essere effettuato nella sezione "allegati" della piattaforma telematica di iscrizione, cliccando l'icona "allega" nei limiti della dimensione massima prevista nel format, nonché dei formati supportati dalla stessa.

ASSISTENZA APPLICATIVO

È consultabile e scaricabile, nella piattaforma telematica di iscrizione, il "manuale d'uso" contenente ulteriori informazioni specifiche oltre a quelle presenti nella fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto "contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it": gli operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (le richieste pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile).

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi di Azienda Zero potrà essere contattata telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, ai seguenti numeri: 049.8778312 – 8175 – 8186 – 8407 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura e non relative alla compilazione della domanda).

CONTRIBUTO SPESE

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, l'interessato deve **obbligatoriamente** procedere al pagamento di un contributo spese, **non rimborsabile in nessun caso**, pari ad € 30,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nella sezione dedicata alla procedura del sito istituzionale di Azienda Zero.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà individuata da Azienda Zero e sarà composta da tre commissari, di cui uno con funzione di presidenza, e dai relativi supplenti, scelti fra i Dirigenti Medici alle dipendenze del S.S.N. nell'ambito delle funzioni di accertamento attribuite alle Aziende ed Enti del S.S.N. secondo l'art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992.

La funzione di segreteria sarà assunta dal personale in servizio presso l'U.O.C. "Gestione Risorse Umane" di Azienda Zero.



TITOLI

I titoli in possesso dell'interessato, costituenti requisiti specifici ai fini della valutazione di idoneità all'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 103, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, saranno valutati insindacabilmente dalla Commissione Esaminatrice, anche avvalendosi di sistemi informatizzati, sulla base dell'attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida degli autoveicoli.

Le pubblicazioni saranno valutate, ai soli fini dell'idoneità, solamente se allegate alla domanda ed edite a stampa: nelle stesse dovrà comparire necessariamente il nominativo dell'interessato tra gli autori (nel caso di mancanza del nominativo dell'interessato tra gli autori, la pubblicazione non sarà valutata).

ELENCHI

La Commissione Esaminatrice formulerà, esclusivamente sulla base dell'idoneità dei titoli in possesso dell'interessato, gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti aventi i requisiti previsti.

Gli elenchi saranno formulati in ordine alfabetico con riferimento al cognome dell'interessato.

Il Direttore Generale di Azienda Zero, con propria Deliberazione, prenderà atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approverà gli elenchi contenenti i seguenti dati dell'interessato: cognome, nome, data di nascita e luogo di nascita.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura saranno rese agli interessati esclusivamente mediante la pubblicazione degli elenchi nel sito istituzionale di Azienda Zero.

Gli elenchi, suddivisi per Provincia, saranno pubblicati nei siti istituzionali di Azienda Zero e della Regione del Veneto. Gli stessi, inoltre, saranno trasmessi agli Uffici Provinciali della Motorizzazione civile sulla base della Provincia scelta dall'interessato.

Azienda Zero, con cadenza biennale, provvederà ad aggiornare gli elenchi formulati precedentemente mediante avvio di una nuova procedura, volta all'acquisizione di ulteriori professionisti interessati all'iscrizione nell'Albo in parola.

Azienda Zero, inoltre, procederà, almeno ogni cinque anni, alla verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo, anche avvalendosi dell'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri, potendo in qualsiasi momento adottare gli opportuni provvedimenti relativamente alla cancellazione o sospensione dei professionisti già iscritti, con il conseguente aggiornamento dell'Albo in parola.

L'esclusione dalla partecipazione alla procedura sarà notificata singolarmente agli interessati risultanti non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento.

VARIAZIONI DELLE INFORMAZIONI DICHIARATE

Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l'interessato ha l'onere di comunicare ad Azienda Zero qualsiasi variazione delle informazioni, comprensive dei requisiti di iscrizione, dichiarate mediante la presente procedura esclusivamente all'indirizzo mail avvisi@azero.veneto.it o all'indirizzo P.E.C. "protocollo.azero@pecveneto.it", precisando altresì gli estremi della procedura interessata.



Azienda Zero declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte degli interessati, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili al fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

L'attività di cui all'art. 103, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 112/1998, oggetto della presente procedura, può essere esercitata esclusivamente nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia: il professionista, pertanto, è tenuto ad astenersi dal relativo esercizio in presenza di qualsivoglia circostanza che non lo consenta, nonché a darne tempestiva informazione ad Azienda Zero ai fini dell'aggiornamento dell'Albo. Pertanto, l'esercizio professionale non consentito nei termini di legge, anche con riguardo alla specifica normativa di settore relativa ad un eventuale rapporto di lavoro già in essere, oltre a comportare la cancellazione dall'Albo di cui alla presente procedura, è sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

Con la partecipazione alla presente procedura è implicita, da parte degli interessati, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel presente avviso.

Ai sensi del Reg. U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 (limitatamente alle disposizioni ancora vigenti), i dati personali forniti dall'interessato nella domanda di iscrizione saranno trattati nel rispetto di quanto previsto nell'informativa privacy, pubblicata nella sezione dedicata alla procedura del sito istituzionale di Azienda Zero.

Ai sensi della L. n. 241/1990, l'accesso agli atti è consentito in conformità alle disposizioni di cui al vigente regolamento aziendale: a tal fine l'interessato deve compilare il modello disponibile nel sito istituzionale di Azienda Zero e trasmetterlo tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, Azienda Zero procederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato nella domanda, nonché sulla permanenza dei requisiti di iscrizione. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall'interessato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.

Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente avviso.

Azienda Zero ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare la presente procedura.

